

STATUTO

STUDIOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA GIUSEPPE
PARINI 16

Numero REA: VA - 352125

Codice fiscale: 03444010122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** a racc. 2426 notaio Laura Pirro

STATUTO

Della società **"STUDIOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** ONLUS

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa a capitale variabile con scopo mutualistico, denominata **"STUDIOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** ONLUS, la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del Libro quinto del Codice Civile, dalla Legge 8 novembre 1991 n.381 e dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

ART.2

SEDE

La società cooperativa ha sede nel **Comune di Gallarate in provincia di Varese**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La cooperativa potrà, con delibera dell'organo amministrativo, trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove sia in Italia che all'estero.

ART.3

DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge anche prima della scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART.4

SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa, che non ha fini di lucro, è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato e senza fini di speculazione privata.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi.

Nell'ambito dell'oggetto sociale, ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata con gestioni separate:

- alla realizzazione di attività e alla gestione di servizi educativi e socio-sanitari, di cui all'art.1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381;

- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n.381;

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nei settori specificati all'art. 5 del presente statuto, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire e ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici hanno pertanto oggetto:

- 1) la prestazione di attività lavorativa da parte dei soci lavoratori, ivi compresi i soci persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del Regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

- 2) la fruizione da parte di soci utenti dei servizi sociali di cui all'art. 1 lett. a) della Legge 381/1991. Detti servizi sociali possono essere

forniti anche a terzi, sia gratuitamente che a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, il legame con il territorio ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La cooperativa opera su alcuni principi condivisi che fanno riferimento a:

- la centralità delle persone, dei gruppi e delle comunità come attori di cambiamento e generatori di pratiche positive;
- il riconoscimento e la validazione delle risorse, delle capacità e delle competenze degli individui (life skills), comunque e dovunque acquisite, nella loro specificità e come membri di gruppi e di comunità in grado di elaborare strategie partecipate di adattamento e sviluppo personale e sociale;
- il potenziamento delle capacità di attivazione delle relazioni degli attori sociali e del loro protagonismo come produttori di cambiamento per la persona e la comunità.

La Cooperativa mira a valorizzare la complementarità di competenze afferenti a diversi settori e discipline scientifiche e umanistiche (dimensione sociologica, pedagogica, economica e gestionale).

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ed in conformità allo scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei soci, ha per oggetto:

1) ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera a) della legge n. 381/91, l'organizzazione e la gestione di servizi educativi e socio-sanitari; più precisamente la sua attività comprende la progettazione e la realizzazione di servizi e attività:

- di accompagnamento e consulenza psico/pedagogica e orientamento delle persone e dei gruppi nelle diverse fasi di transizione della propria storia personale, in contesti formali e informali;
- educative, formative e di animazione rivolte alle diverse fasce d'età;
- di animazione sociale, lavoro di comunità e sensibilizzazione della cittadinanza;

- di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- di assistenza domiciliare e progetti educativi individualizzati a favore di persone svantaggiate, minori e famiglie fragili, persone con disabilità, anziani, persone con dipendenze;
- di gestione di strutture e progetti di housing sociale;
- di promozione del volontariato giovanile, di scambio interculturale, di promozione della legalità e di altre attività nell'ambito delle politiche giovanili;
- di promozione e sviluppo di azioni di cittadinanza attiva e di educazione alla mondialità;
- di mediazione linguistica e interculturale e di integrazione sociale degli stranieri;
- di laboratori artistici e creativi finalizzati all'integrazione di persone svantaggiate;
- di formazione per lo sviluppo e potenziamento delle risorse (empowerment) individuali, di gruppo e delle organizzazioni;
- di formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- di mediazione in contesti sociali ed organizzazioni;
- di progettazione sociale e formativa;
- di coordinamento e gestione di progetti e interventi sociali;
- di ricerca e sperimentazione in ambito sociale e pedagogico;
- di monitoraggio e valutazione di progetti e interventi coerenti con l'oggetto sociale.

2) ai sensi dell'art. 1, lett. b), della legge 381/91 lo svolgimento di attività diverse - commerciali, industriali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, Legge 381/91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 193/2000, ed eventuali modifiche posteriori al presente statuto. I lavoratori svantaggiati, costituiscono almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa impegnati nelle attività di cui alla lettera b dell'art.1 della legge 381/91 e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa ai sensi della Legge 381/91.

In relazione a ciò la cooperativa può, in via

esemplificativa, gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, direttamente ovvero in subappalto, le elencate attività:

- di consulenza giuridico, fiscale, gestionale, progettuale, di fund raising e marketing sociale agli Enti Pubblici e del privato sociale organizzato (Terzo Settore e Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006 e successive modificazioni);
- di sviluppo e distribuzione di prodotti informatici e consulenza informatica rivolta al Terzo Settore e alle Imprese Sociali;
- di archiviazione e data entry anche con mezzi elettronici;
- di amministrazione e contabilità;
- di segreteria, centralino e ricevimento per conto terzi;
- di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- di turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- di promozione e gestione delle attività di Gruppi di Acquisto Solidali (G.A.S.) di cui all'art. 1, commi 266, 267 e 268 legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- di gestione di immobili di proprietà sociale nonché di singoli immobili di proprietà di terzi nei limiti previsti dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 16 febbraio 1996 n. 104, con esclusione pertanto dell'esercizio di attività di amministrazione di condomini e di funzioni gestorie societarie a persone giuridiche.

La cooperativa, per il perseguimento dei propri scopi, potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, costituire enti

giuridici strumentali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa, nello specifico dei rapporti di rete, nella realizzazione delle attività di cui al presente articolo, potrà collaborare con imprese, società o altri enti del privato sociale organizzato, operativi e autonomi sotto il profilo giuridico e fiscale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi sopra citati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di legge) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa potrà, altresì, assumere in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Sempre per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa può accettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi da privati, enti pubblici, enti privati, fondazioni e associazioni.

La cooperativa può aderire a consorzi, ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile e ad organismi di rappresentanza del mondo cooperativo.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, e attività comunque vietate.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

ART.6

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, salva la facoltà, rimessa all'equo apprezzamento degli amministratori, di instaurare rapporti con i soci a condizioni diverse tra loro, qualora ciò sia richiesto dalle diverse esigenze dei soci o della società. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, la disciplina dei rapporti mutualistici tra la società ed i soci è demandata ad un regolamento predisposto dall'organo amministrativo nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

TITOLO III

SOCI

ART.7

NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e viene posta in liquidazione.

Possono essere soci persone fisiche con capacità di agire, persone giuridiche e associazioni prive di personalità giuridica, i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, suddivisi nelle seguenti categorie:

- soci operatori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo statuto, alle attività ed al volume di lavoro disponibile;
- soci volontari, che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di

solidarietà, nelle proporzioni previste dalla Legge 381/1991;

- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

I requisiti soggettivi, eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolate di cui la società si avvale, non costituiscono requisiti per l'assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio delle attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ART.8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intenda divenire socio della cooperativa, se trattasi di persona fisica, deve presentare all'organo amministrativo o presso la sede sociale, domanda contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività che intende svolgere e delle competenze di cui è possesso;
- c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere e versare;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto e dei regolamenti;
- e) ogni altro documento che, nel caso specifico, l'organo amministrativo dovesse richiedere per la valutazione dei requisiti di ammissibilità.

Se trattasi di soggetti giuridici, società, associazioni, fondazioni od enti, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha

autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda di ammissione, entro sessanta giorni con provvedimento di accoglimento, che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto motivato che entro lo stesso termine verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che si pronunzi l'assemblea sull'istanza di ammissione.

Ogni socio verrà iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie di cui all'art.7.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.9

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli Artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.11 del presente Statuto, il socio

appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art. 14 del presente Statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del Socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria, potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'Art. 10 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART.10

DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto

della cooperativa.

ART.11

OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve:

- versare l'importo della quota sottoscritta;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale in relazione alla categoria di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita annualmente dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare per iscritto ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.

ART.12

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione

deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, ad un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

TITOLO IV

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.13

RECESSO

Il socio può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio;
- f - l'impossibilità del socio, per motivi oggettivi o soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.14

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta, previa intimazione di pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia, o dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, ove non autorizzato dall'organo amministrativo;
- 5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 6) per fallimento del socio;
- 7) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno esclusivamente diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, limitatamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultano gli aventi diritto.

ART.16

LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosiegua:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- è escluso, ai sensi dell'art.2535 del Codice Civile il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo della quota.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bi-lancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt.2545 -quinqes e sexies del Codice Civile saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in più rate nel periodo massimo di anni cinque dall'approvazione del bilancio.

TITOLO V

SOCI VOLONTARI

Art. 17

REQUISITI

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18

DOMANDA DI AMMISSIONE

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 100,00 (cento/00) euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 19

OBBLIGHI

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 17; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

Art. 20

TIPOLOGIA

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 21

CONFERIMENTO E QUOTE

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o credi-ti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento/00 (500,00 €) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a

euro mille/00 (1.000,00 €).

Art. 22

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il pro-posto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che sia-no anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VII

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART.25

PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2512 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente (Art.111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2514 Codice Civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.26

CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile ed è diviso in quote, non inferiori a euro 100,00 (cento virgola centesimizersero zero).

Nessun socio può detenere una quota superiore al limite stabilito dall'art. 2525 del Codice Civile.

Le quote non potranno essere cedute con effetto verso la società, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo. A tal fine, dovrà essere adottata la procedura di cui all'art.12 del presente statuto.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Le quote sono vincolate a garanzia in favore della Società delle obbligazioni che i soci avessero verso la stessa e l'eventuale cessionario di ricevere sotto il vincolo di tale garanzia.

ART.27

BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

A norma dell'art. 2513 del Codice Civile gli amministratori e i sindaci (ove nominati) dovranno documentare la condizione di prevalenza dello scopo mutualistico nella nota integrativa, in occasione dell'approvazione del bilancio; gli stessi, a norma dell'art. 2545 del Codice Civile dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art.1 legge 381/91 e dell'art.2525, comma 2, del Codice Civile.

ART.28

UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore

al trenta per cento (30%);

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

E' fatto divieto, durante l'esistenza della cooperativa, di ripartire le riserve tra i soci.

ART.29

RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART.30

OBBLIGAZIONE E STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
- All'assemblea speciale delle categorie dei soci detentori di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

ART.31

COMPITI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

Sono competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la decisione sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 21, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
 - c) l'approvazione dei regolamenti interni;
 - d) la nomina del presidente e dell'organo amministrativo;
 - e) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 CC dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, del sindaco monocratico o del revisore;
 - f) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal pre-sente statuto, nonché sugli adempimenti che l'organo amministrativo pone alla sua approvazione.
- Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- a) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART.32

CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nel-lo stesso giorno fissato per la prima.

L'organo amministrativo può convocare l'assemblea mediante avviso inviato almeno otto giorni prima, ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 del Codice Civile, rappresentante comune degli obbligazionisti) a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario ovvero inviato, almeno otto giorni prima, ai soci e agli altri aventi diritto, a mezzo telefax, posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In alternativa, l'organo amministrativo può convocare l'assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in un quotidiano o periodico a tiratura nazionale.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono informati della riunione o presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo e i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c. quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai soci.

Se gli amministratori o i sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti

della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di tele-comunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente e il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.33

MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria

che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia in numero dei soci intervenuti.

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni, salvo i casi previsti dallo statuto o dalla legge, vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea.

ART.34

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci e non morosi.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

In caso di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda e successive convocazioni, da almeno i 3/5 (tre/quinti) dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tutti i soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le quote, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART.35

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo (né ai dipendenti della cooperativa), né alle società da essa controllate o di membri dell'organo amministrativo o di controllo (né ai dipendenti) di queste, ancorché soci.

ART.36

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da un presidente nominato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente nomina:

- un segretario che provvede alla stesura del verbale;
- due scrutatori tra i soci e i sindaci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Qualora ne faccia richiesta almeno un quarto (1/4) dei soci presenti o rappresentati, le votazioni verranno svolte per appello nominale.

Nel caso di votazione sui nomi, qualora approvata dall'assemblea la votazione potrà avvenire per scheda segreta.

Il verbale delle assemblee è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e, occorrendo, anche dai Sindaci e dagli scrutatori.

ART.37

PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea dei soci può nominare, a titolo puramente onorifico, un Presidente Onorario, privo di poteri di rappresentanza, che non sia socio della società o membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario, su invito dei soci, può intervenire in assemblea, senza alcun diritto di voto.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE

ART.38

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ART.39

ADUNANZE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea;

può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed eventualmente estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna almeno tre volte l'anno anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è palese.

In caso di parità di voti, dopo un'ulteriore discussione si procederà ad una nuova votazione; in caso di ulteriore parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale.

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interventi, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art.40

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Saranno considerati dimissionari, e quindi immediatamente sostituiti, i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 22 del presente statuto. In tale ipotesi, gli amministratori o, in loro vece, i sindaci ove nominati, dovranno convocare l'Assemblea entro sessanta (60) giorni dalla revoca. All'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

ART.41

POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale, nonché per redigere i regolamenti di gestione.

ART.42

DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. può delegare parte delle proprie attribuzioni singolarmente ad uno o più dei suoi componenti ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci, nonché le decisioni idonee ad incidere sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno centoottanta (180) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.43

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione (o al vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento) ed agli amministratori delegati eventualmente nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART.44

COMPENSI E RIMBORSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può determinare il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO X

CONTROLLO

ART.45

COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi del combinato disposto artt. 2543 e 2477 Codice Civile la Cooperativa può nominare il sindaco unico/revisore quale organo di controllo.

La designazione dell'organo di controllo/revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

ART.46

CONTROLLO CONTABILE

Qualora il Collegio Sindacale non sia costituito integralmente da revisori contabili, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1° del Codice Civile,

ART.47

PROBIVIRI

Qualora si volesse costituire un collegio dei Probiviri, per l'eventuale controllo della gestione e per la specifica risoluzione delle eventuali controversie tra i soci e la società, i membri dello stesso saranno indicati da Ente estraneo.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.48

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.49

DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante alla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) del Codice Civile.

TITOLO XII

ART.50

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme previste dalle disposizioni dettate per questo tipo di società dal Codice Civile o dalle leggi speciali e, in difetto, le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata.

Firmato:

Sandro Massi

Luca Garavaglia

Marina Bonalume

Maurizio Lupia

Paola Stefanazzi

Davide Vassallo

Laura Pirro notaio impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, d.lgs 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.